



REPUBLICCA ITALIANA n. [REDACTED]

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto

GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 5 della legge
21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,
nella pubblica udienza del giorno [REDACTED], ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio iscritto al [REDACTED] del registro di segreteria,
proposto con ricorso da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso **dall'Avv. Angelo Fiore
TARTAGLIA** elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Viale delle Medaglie d'Oro n.266,

RICORRENTE

contro

il Ministero della Difesa,

contro

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso **dall'Avv. Filippo Doni**, con il
quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS di
Venezia, Dorsoduro 3500/d,

RESISTENTE



per riassunzione del giudizio deciso con sentenza n. [REDACTED] della Corte dei Conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, che annullava la sentenza di primo grado n. [REDACTED] di questa Sezione, rinviando gli atti al Giudice di primo grado.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data [REDACTED] ([REDACTED]), il ricorrente contestava l'ingiunzione di pagamento n. [REDACTED] del [REDACTED] emanata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo con la quale è stata richiesta al ricorrente la restituzione di euro [REDACTED] quali somme indebitamente percepite dal [REDACTED] a seguito di collocamento in congedo per perdita del grado.

Questa Sezione Giurisdizionale respingeva il ricorso con sentenza [REDACTED] oggetto di impugnativa ed **annullata** con decisione [REDACTED] della II Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, che ha rinviato la causa a questa Sezione Giurisdizionale per la definizione del giudizio nel merito, nonché per la regolazione delle spese di lite.

La sentenza n. [REDACTED] veniva depositata in segreteria il [REDACTED] e la causa veniva riassunta con ricorso depositato il 18-[REDACTED] previa **notifica** [REDACTED]



La difesa dell'**I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.)**, con atto di costituzione in giudizio **depositato il** [REDACTED] ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di I.N.P.S. quanto alle domante attoree riguardanti le tre mensilità stipendiali in corso di recupero da parte dell'ente datore di lavoro, per essere la relativa domanda da rivolgere esclusivamente nei confronti del predetto ente datore di lavoro;

preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità delle domande pensionistiche tutte in quanto non precedute da apposita istanza amministrativa;

di dichiarare l'intervenuta decadenza delle domande pensionistiche tutte, ove la relativa domanda amministrativa risultasse essere stata presentata da oltre tre anni;

di dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente con riguardo al trattamento pensionistico ordinario provvisorio in corso di erogazione;

sempre preliminarmente di dichiarare la prescrizione dei diritti azionati e, con riguardo ai singoli ratei di trattamento asseritamente spettanti, dichiarare la prescrizione dei singoli ratei;

nel merito di rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, ovvero in quanto non provate.

nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, di ridurre la condanna per interessi e rivalutazione alla sola maggiore somma tra i due accessori,



██████████
conformemente alla vigente legislazione ed alla costante giurisprudenza.

Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifiuti, o, in caso di soccombenza, comunque compensati in considerazione della complessità del quadro amministrativo in evoluzione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con memoria depositata ██████████, ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale.

Nell'udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dagli atti di causa che il ricorrente, militare in congedo, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. ██████████ emanata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo con la quale è stata richiesta al ricorrente la restituzione di Euro ██████████ quali somme indebitamente percepite dal ██████████ a seguito di collocamento in congedo per perdita del grado.

Questa Sezione Giurisdizionale respingeva il ricorso con ██████████, oggetto di impugnativa ed **annullata** con decisione n. ██████████ della II Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, che ha rinviato la causa a questa Sezione Giurisdizionale per la definizione del giudizio nel merito, nonché per la regolazione delle spese di lite.



Questo Giudice ritiene applicabili al caso di specie gli art. 203, 204, 205 e 206 del T.U. 1092 del 29-12-1973.

In particolare ai sensi **dell'art. 203, del T.U. 1092 del 29-12-1973**: "Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti".

Secondo **l'art. 204, del T.U. 1092 del 29-12-1973**:

"La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".

Ai sensi **dell'art. 205, del T.U. 1092 del 29-12-1973**:

"La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.



Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio **non oltre il termine di tre anni** dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di **sessanta giorni** dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato".

Mentre ai sensi **dell'art. 206**, primo comma, del **T.U. 1092 del 29-12-1973**, "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato".

Quest'ultima disposizione deve essere integrata **con l'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428** - Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092-: "La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o



indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione”.

Secondo principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con **sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011** non esiste in capo all'amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da disciplina **speciale**, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere **annullato d'ufficio**, dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela.

Le ipotesi nelle quali la norma di cui **all'art. 204** cit. ammette la revoca o la modifica dei provvedimenti definitivi di quiescenza, ponendosi come eccezioni rispetto al principio della immodificabilità della pensione, sono, per loro stessa natura, di stretta interpretazione (**Corte dei conti, Sez. Sardegna del 23/11/2010 n. 821 e del 5/6/2013 n. 182; Corte dei conti, II Sez. Appello del 23/4/2018 n. 266**).

Il trattamento pensionistico **definitivo** può essere modificato o revocato soltanto per le ipotesi tassative indicate negli artt. 204 e 205 del D.P.R. n. 1092/1973 (errore di fatto, di calcolo, etc.), con la conseguenza che ove vi sia un **errore di diritto**, l'Amministrazione



non può fare uso del generale potere di revoca o annullamento consentito in via generale per gli atti amministrativi. L'errore di diritto **non** è previsto tra le ipotesi che legittimano la revoca o la modifica del trattamento definitivo di pensione e deve, di conseguenza, essere considerato immodificabile il trattamento pensionistico erogato al dipendente cessato dal servizio (**Corte conti, III centrale n. 408 2015**).

Secondo **la Corte costituzionale, sentenza n. 208/2014**:

"Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico **anche nel caso di errore di diritto**. Infatti, sussiste una sostanziale eterogeneità tra le ipotesi di errore di fatto e di calcolo, utilizzate impropriamente quale *tertium comparationis*, e l'ipotesi di errore di diritto, la cui percezione non gode della medesima immediatezza dei primi. Inoltre, l'esigenza di correggere l'errore di diritto è già sufficientemente garantita nella fase interinale del procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Il correlativo interesse al rispetto della legittimità dell'azione amministrativa viene, invece, ragionevolmente sacrificato ai contrapposti valori di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in sede di liquidazione definitiva, dovendosi privilegiare l'interesse del pensionato alla stabilità del vitalizio percepito. Il legislatore ha così esercitato non irragionevolmente il proprio potere di



scelta nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione”.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi previste all’art. 204, del T.U. 1092 del 29-12-1973, per cui il primo provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non poteva essere revocato o modificato dall’ufficio che lo ha emesso.

Pertanto la domanda formulata dal ricorrente con il ricorso in riassunzione deve essere **accolta** e va quindi dichiarato il diritto del ricorrente a trattene le somme richieste **con l’ingiunzione di pagamento n. [REDACTED] 4.**

Considerata la **specifico richiesta di parte ricorrente**, deve essere disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

In forza del principio della soccombenza si deve disporre la liquidazione delle spese di lite (comprehensive del grado d’appello) nella misura indicata dal dispositivo.

In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine **di 20 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione. Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione **Veneto**, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso indicato in epigrafe e dichiara che **il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo non** ha diritto al recupero della somma di € **richiesta con l'ingiunzione n. successivi provvedimenti connessi**, con il conseguente **diritto del ricorrente a trattenere la predetta somma.**

CONDANNA

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese di giudizio in favore **della parte ricorrente**, liquidandole nella misura **di euro 2.000,00 (duemila).**

Per il deposito della sentenza è fissato il termine **di 20 giorni** dalla data dell'udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, il

IL GIUDICE

f.to (Cons. Maurizio Massa)

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto

f.to Nadia Tonolo



[REDACTED]

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, [REDACTED]

Il Funzionario preposto

f.to Nadia Tonolo